Prot. 63755/2020

Segretario Generale

Monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (anno 2020)

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Premesso che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'ANAC il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064, Allegato n. 1), articola in quattro macro fasi il processo di prevenzione e contrasto della corruzione:
- l'analisi del contesto, sia interno che esterno all'ente di riferimento;
- la valutazione del rischio di corruzione;
- il trattamento del rischio, mediante l'individuazione e la programmazione delle misure di contenimento e contrasto;
- infine, la macro fase del "monitoraggio" e del "riesame" delle singole misure e del sistema nel suo complesso;
- il Paragrafo n. 3, della Parte II del PNA 2019 (pag. 20), in materia di "programmazione del monitoraggio del PTPCT", prevede che allo scopo di "disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione" sia necessario che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza "individui un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure, sia con riguardo al medesimo PTPCT";

Premesso, inoltre, che:

- il Commissario Straordinario, il 18/04/2019, con la deliberazione n. 55 ha approvato il nuovo "Regolamento dei controlli interni" in sostituzione della precedente disciplina regolamentare;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 è stato approvato dall'esecutivo in data 30/01/2020 con la deliberazione n. 17;
- Il PTPCT dell'Ente prevede un'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo anche attraverso un efficace sistema di monitoraggio delle attività e, conseguentemente, anche dello stato di attuazione dello stesso. In particolare il paragrafo "***Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT" descrive:*** "*Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili P.O. sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile*".
- il PTPCT prevede che il monitoraggio sia svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ai fini del monitoraggio, i funzionari responsabili hanno il dovere disciplinare di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e di fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile;

Richiamato il report sul monitoraggio prot. 60599/2020;

Tutto ciò richiamato e premesso,

il sottoscritto, dott. Vincenzo Lissa, Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, avvia la sessione di monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT.

➢ TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.
Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:
"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

MISURA: data la struttura organizzativa dell'Ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "Amministrazione Trasparente".
I Dirigenti unitamente ai responsabili dei servizi sono individuati quali referenti per la trasparenza e sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati di propria competenza.
L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione commissariale n. 55 del 18/04/2019.

MONITORAGGIO: l'attività è stata svolta dal responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso la verifica diretta del sito istituzionale. Il relativo documento di attestazione con la griglia di rilevazione e la scheda di sintesi, sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune (Rif. nota prot. 36549/2020).
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'esito dell'attività di presidio dei dati pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune segnala eventuali criticità ai Dirigenti/ Responsabili P.O. e concerta le possibili soluzioni.
In materia di accesso civico, si segnala che è stata predisposta da parte del Segretario Generale una direttiva rivolta a tutti i Servizi dell'Ente finalizzata a fornire le misure organizzative per l'applicazione degli istituti dell'accesso civico. (D.D. n. 508 del 24/02/2020 "Disciplina dell'accesso civico semplice e generalizzato del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Approvazione registro degli accessi. - Circolare prot. 24602 del 29/04/2020). Questo provvedimento è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con la delibera n. 1309 del 28.12.2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" e dalla Circolare n. 2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)" del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
La modulistica di presentazione delle istanze di accesso è stata caricata sul sito del istituzione nella sezione di "accesso civico".

➢ FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione dovrebbe essere strutturata su due livelli:

- ***livello generale***, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- ***livello specifico***, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

ATTUAZIONE: nel piano di formazione generale dei dipendenti dell'Ente approvato con delibera di Giunta n. 190 del 20/12/2019 sono stati previsti per l'anno 2020 con riferimento alle misure per il contrasto alla corruzione:
- corsi specifici per il personale dirigenziale e per il personale impiegato nelle aree a maggior rischio di corruzione;
- seminari di formazione sul codice di condotta e di disciplina, al fine di approfondire i comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati che devono essere seguiti dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e delle conseguenze disciplinari in caso di violazione degli obblighi contrattuali.

MONITORAGGIO: nel 2019 l'Ente ha organizzato un corso di formazione per il personale dipendente organizzato su due livelli prevedendo almeno due giornate d'aula.

1° giornata. Formazione base per tutti i dipendenti in adempimento a quanto previsto dal Piano anticorruzione (Legge 190/2012 e ss.mm.) in riferimento all'area amministrazione generale-tecnica e vigilanza.

- Conflitto d'interessi nelle procedure di sovvenzioni, contributi e acquisito di beni e servizi
- Appalti di beni e servizi
- Concessione
- Gestione patrimonio comunale

2° giornata. Formazione rivolta ai RUP e ai titolari di P.O.

- Affidamento diretto art.36 comma 2 lett. a) e lett. b) Codice dei contratti pubblici
- Principio di economicità e principio di rotazione negli affidamenti
- Modificazione dei contratti art. 106 Codice dei contratti pubblici
- Avvalimento e subappalto

Il Piano annuale della formazione è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 20/12/2019 e prevede attività formative in materia di anticorruzione secondo livelli generali e specifici.
Attualmente è in corso un indagine di mercato per individuare la società che dovrà svolgere l'attività di formazione in materia di anticorruzione.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

➢ CODICE DI COMPORTAMENTO

In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

ATTUAZIONE: Il codice di comportamento è stato pubblicato sul sito, nella apposita sezione di secondo livello " Atti Generali" della sezione "Amministrazione Trasparente" e consegnato a tutti i dipendenti dell'ente e verrà consegnato, al momento dell'assunzione, insieme al piano di prevenzione della corruzione.
Ai fini dell'attività di vigilanza e di monitoraggio annuale, il Responsabile della prevenzione opera in raccordo con l'UPD e con il Servizio risorse umane sulla raccolta delle condotte illecite, accertate e sanzionate, sulle denunce concluse con provvedimenti disciplinari, depositate agli atti degli uffici competenti.

MONITORAGGIO: la verifica sul rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento è costante.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

➢ CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-quater), del d.lgs. 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.
La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.
Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.
In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.
L'attuazione della mobilità costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni.

MONITORAGGIO: il RPCT procede alla verifica, d'intesa con il Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Come già evidenziato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020- 2022, resta inalterata la criticità legata alla misura della rotazione del

personale. Il limitato numero di unità di personale a disposizione dell'Ente non consente di programmare una rotazione ordinaria o funzionale che possa costituire un'effettiva misura di prevenzione della corruzione senza che questo comprometta il buon andamento, la continuità dell'azione amministrativa e la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche. I provvedimenti di rotazione del personale adottati nel corso dell'anno sono stati concertati con i Dirigenti di Settore tenuto conto delle aree identificate più a rischio e delle istruttorie più delicate.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

➢ *ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI (D.LGS. 39/2013)*

Con il D.lgs. n. 39/2013, viene attuata la delega prevista nella legge 190/2012, circa la disciplina dei casi di *inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.*
L'imparzialità della posizione dei Dirigenti e delle P.O. deve essere assicurata sia nei termini della inconferibilità di tali incarichi se il soggetto destinatario ha assunto cariche o ha svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l'incarico di Responsabile ed altre cariche dettagliatamente individuate dal provvedimento.
Inoltre il suddetto decreto ha disciplinato le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.
L'obiettivo del complesso intervento normativo è quello di evitare che: lo svolgimento di determinate attività e funzioni agevoli la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi con il rischio di accordo corruttivo; il contemporaneo svolgimento di alcune attività inquini l'azione imparziale della pubblica amministrazione; il conferimento di incarichi avvenga nei confronti di soggetti destinatari di sentenza penale per le fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.

MISURA: I Dirigenti e Responsabili P.O. debbono dichiarare con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, all'atto del conferimento dell'incarico l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato.
Sulle dichiarazioni di cui al punto precedente dovranno essere effettuati accertamenti anche a campione.
Nel corso dell'incarico, qualora la sua durata sia superiore all'anno, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

ATTUAZIONE: All'atto del conferimento dell'incarico degli incarichi vengono acquisite le dichiarazioni dei Responsabili e le stesse vengono pubblicate nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente". La medesima dichiarazione e stata acquisita per il Segretario Generale.

MONITORAGGIO: La dichiarazioni vengono pubblicate sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

- *DISCIPLINA DEGLI INCARICHI NON CONSENTITI AI DIPENDENTI (INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI)*

Il cumulo in capo ad un medesimo Dirigente o Responsabile PO di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale; ciò fa aumentare il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati determinati dalla volontà del Responsabile stesso.
La Legge 190/2012 è intervenuta a modificare il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, disciplinato dall'art. 53 del D Lgs 165/2001. L'articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal comma 42 della legge 190/2012 prevede che " con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2". Inoltre le pubbliche amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per il conferimento e per l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali.

ATTUAZIONE: L'ente applica con puntualità la disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957. L'attività di verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto, viene effettuata in occasione dell'affidamento degli incarichi. Nello specifico in tutti i casi in cui un funzionario amministrativo può essere coinvolto in una situazione di conflitto di interessi è il Dirigente a valutare la situazione e a comunicare se la partecipazione alle attività decisionali o lo svolgimento delle mansioni da parte del funzionario stesso possano ledere (o meno) l'agire amministrativo. Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia lo stesso Dirigente, la valutazione sarà fatta dal R.P.C.T.

MONITORAGGIO: La misura viene applicata al momento del conferimento dell'incarico.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

- *DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)*

La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.
E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURA: ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

MONITORAGGIO: Si è ritenuto di procedere all'applicazione di questa misura esclusivamente per quei dipendenti che, in virtù del ruolo e della posizione ricoperti nell'Amministrazione, hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo a specifici procedimenti o procedure. All'atto della stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa viene acquisita la dichiarazione, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

- *CONTROLLI SU AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI*

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.
L'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,

c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.
L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

ATTUAZIONE: La misura è attuata attraverso l'acquisizione della dichiarazione dell'insussistenza delle cause ostative indicate dalla normativa per i membri delle commissioni e per i responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

MONITORAGGIO: la verifica viene effettuata dal Dirigente al momento del conferimento dell'incarico.

- *MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)*

L'articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) prevede che:
"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

MISURA: La segnalazione deve essere indirizzata al Segretario Generale, quale responsabile della prevenzione della corruzione e soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre le misure necessarie, comprese quelle volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione.
La segnalazione può essere presentata utilizzando il sistema informatizzato in uso all'Ente nella sezione intranet - sottosezione "segnalazione di condotte illecite".
I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

MONITORAGGIO: Non risultano pervenute al RPCT segnalazioni di illeciti dal personale dipendente.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

➢ I PATTI D'INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

MISURA: l'ente ha elaborato il patto d'integrità la cui accettazione è imposta, in sede di gara, ai concorrenti.

ATTUAZIONE: Il patto d'integrità è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2020.

MONITORAGGIO: Da una verifica a campione si dà atto che il patto d'integrità è sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

➢ MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell'art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.
Con deliberazione della G.C. n. 194 del 25/09/2013, al fine di dare applicazione al disposto dell'art. 2 comma 9 bis e successivi della legge 241/1990, ha individuato nel Segretario Generale la figura del titolare del potere sostitutivo, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso.
Il privato può rivolgersi al Segretario Comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le s Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di controllo di gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del Regolamento dei controlli interni.

Il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano, deve informare tempestivamente il Dirigente dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il ritardo.
Il Responsabile PO interviene per fronteggiare le eventuali anomalie segnalate e/o riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare.
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA: il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti sarà attivato nell'ambito del controllo di gestione dell'ente.

MONITORAGGIO: la misura è stata attuata nell'ambito del controllo di gestione dell'Ente. Nessuna richiesta di intervento sostitutivo è pervenuta per inerzia del funzionario competente.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

➢ INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

MONITORAGGIO: la misura è stata attuata mediante la pubblicazione dei provvedimenti d'attribuzione/elargizione nell'apposita sezione di "Amministrazione dell'Ente" (Rif. Attestazione sugli obblighi di pubblicazione prot. n. 36549 30/06/2020).

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

➢ INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'Ente. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

MONITORAGGIO: La misura non è applicata poiché ad oggi non sono stati banditi o effettuati concorsi o selezioni di personale. Non è stato necessario adottare ulteriori misure di prevenzione diverse da quelle ordinariamente prescritte dalle norme vigenti.

Valutazione complessiva del sistema

Il Piano della prevenzione della corruzione deve essere utilizzato come un complessivo "manuale" di comportamento al quale ciascun dipendente deve attenersi nello svolgimento dei propri compiti.
In questo senso il Piano prevenzione non è un adempimento ma rappresenta uno strumento organizzativo che definisce le modalità di svolgimento dell'attività di questo ente.
E' necessario pertanto che i Dirigenti sensibilizzino i responsabili dei procedimenti ad un puntuale e più tempestivo inserimento dei dati nei tempi obbligatori della sezione di "Amministrazione Trasparente".
Inoltre deve essere rafforzato il dialogo tra dirigente e referente, titolare di posizione organizzativa, così come definito nel piano, che deve trovare una coerente esplicitazione in report periodici.
Con la presente si richiama l'attenzione sulle direttive adottate dallo scrivente all'esito dei controlli interni al fine di condividere con i Dirigenti un'azione comune di buona amministrazione.
Si rappresenta, infine che verranno intraprese tutte le attività in ordine all'aggiornamento e predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023. Al fine di garantire un'adeguata partecipazione di tutti gli amministratori, dei dipendenti dell'Ente e degli organi di controllo interno, seguirà apposita richiesta di osservazioni o proposte.
La presente relazione viene trasmessa, ai Dirigenti, ai responsabili dei Servizi, all'organo di revisione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all'O.I.V.

Avellino, 18/11/2020

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
dott. Vincenzo Lissa